

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 09/2012

27 Febbraio 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GENNAIO 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Gennaio 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Gennaio 2012 è pari a **0,413462** e l'indice Istat è **104,4**.

L'INPS ISTITUISCE NUOVI SERVIZI *ON LINE* IN MATERIA DI ATTESTAZIONI DI MALATTIA.

INPS – CIRCOLARE N. 23 DEL 16 FEBBRAIO 2012.

L'INPS, **circolare n° 23 del 16 febbraio 2012**, rende noti i nuovi servizi messi a disposizione dell'utenza in materia di consultazione delle attestazioni di malattia.

In particolare, **è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di accesso con PIN ovvero tramite PEC:**

- **agli intermediari**, muniti di delega generale da parte del datore di lavoro;
- **ai datori di lavoro agricolo e loro intermediari** che effettuano i versamenti contributivi tramite modello DMAG;
- **agli intermediari delle amministrazioni pubbliche.**

Inoltre, è stato reso operativo, **per il lavoratore**, il servizio di richiesta di **invio tramite sms del numero di protocollo del certificato trasmesso dal medico curante.**

IL VOLUME D'AFFARI E' IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL PAGAMENTO DELL'IVA TRIMESTRALE.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 15/E DEL 13 FEBBRAIO 2012.

I recenti interventi normativi, **decreto sviluppo** (*id:* D.L. 70/2011 – convertito con modificazioni nella Legge 106/2011) e **la legge di stabilità** (*id:* Legge 183/2011), avevano generato dubbi e perplessità in merito al **parametro** (*id:* **ammontare dei ricavi, ovvero volume d'affari**) cui fare riferimento **al fine di individuare se un contribuente possa beneficiare della liquidazione IVA con cadenza trimestrale.**

Come noto, infatti, **il decreto sviluppo** - articolo 7, comma 2 lettera m) - **ha innalzato i limiti di "ricavi"** di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/73 (recante la disciplina per le imprese al fine di beneficiare del regime contabile *semplificato*), come di seguito indicato:

- **per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni: € 400.000,00#**, precedentemente il limite era € 309.874,14 (vecchi 600 milioni di lire);
- **per le imprese aventi per oggetto altre attività: € 700.000,00#**, precedentemente il limite era € 516.456,90# (vecchio miliardo di lire).

La legge di stabilità per l'anno 2012 – art. 14 comma 11 – **ha, invece, statuito che "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata"**.

Tale rinvio aveva generato fra gli operatori un dubbio circa il corretto parametro da utilizzare, atteso che il riferimento – per beneficiare del regime contabile semplificato – è ai ricavi e non al volume d'affari, parametro previsto, invece, dalla normativa IVA (art. 7 D.P.R. 542/99).

Orbene, **l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E del 13.2.2012, ha chiarito che – in materia di IVA - continua a rilevare esclusivamente il parametro del**

volume d'affari (*id: ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell'anno*) e **non l'ammontare dei ricavi**, previsto – *ex adverso* – in materia di imposte sui redditi.

IL DATORE DI LAVORO E' SEMPRE RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL PROPRIO DIPENDENTE, FINANCHE SE CAUSATO DA IMPRUDENZA DEL SUBORDINATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 856 DEL 23 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 856 del 23 gennaio 2012**, ha (ri)affermato il ***more solito*** principio in base al quale, *ex art. 2087 c.c.*, **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore**; l'organo nomofilattico, nella sentenza in esame, ne statuisce la sussistenza finanche nel caso in cui l'infortunio sia la conseguenza del comportamento imprudente del subordinato, atteso che **la normativa antinfortunistica intende tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza.**

Nel caso *de quo*, l'INAIL esercitava il proprio autonomo diritto di rivalsa, mediante azione di regresso, - *ex artt. 11 e 112 del DPR 1124/65* - per ottenere, dall'azienda, il ristoro dell'indennità erogata ad un lavoratore infortunatosi, cadendo violentemente al suolo, nel mentre era intento al disarmo di una pensilina in legno.

I Giudici di Merito respingevano la richiesta dell'Istituto assicuratore in quanto era stato accertato che il **dipendente avesse intrapreso l'attività di smontaggio della pensilina di propria iniziativa** "*approfittando*" dell'allontanamento temporaneo dei suoi colleghi di lavoro.

Orbene gli Ermellini, nel ribaltare il *decisum* di merito, hanno precisato che **il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità solo quando il comportamento dell'infortunato presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza** rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (*id: rischio elettivo*), di guisa che il comportamento del lavoratore sia la causa **esclusiva** dell'evento. A tale fine, è necessaria una rigorosa dimostrazione **dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro.**

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che in sede di merito non si fosse adeguatamente preso in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l'infortunio,

la possibile prevedibilità della deviazione del lavoratore - avvenuta comunque sempre all'interno del tipo di lavoro cui era addetto - dai compiti specificatamente assegnatigli e quindi il corretto adempimento del **dovere di vigilanza** gravante sul datore di lavoro.

In ultimo i giudici di legittimità hanno ribadito l'assoluta **autonomia** dell'azione civile, nel caso di specie di regresso, rispetto al parallelo procedimento penale.

L'ACCESSO PRESSO I LOCALI DIVERSI DA QUELLI IN CUI IL CONTRIBUENTE SVOLGE L'ATTIVITA' E' POSSIBILE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA, SOLO IN PRESENZA DI GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 631 DEL 18 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 631 del 18 gennaio 2012**, ha affermato che ***l'accertamento a casa del contribuente*** da parte della Guardia di Finanza ***è da considerarsi nullo se l'ufficio non prova in giudizio i gravi indizi*** in base ai quali i verificatori sono stati autorizzati.

Come noto, in materia di IVA e di imposte sul reddito – rispettivamente disciplinati dagli art. 52, comma 1 – penultimo periodo – del D.P.R. 633/72 e 33, comma 1, del D.P.R. 600/73, **l'accesso in locali diversi da quelli in cui viene svolta l'attività imprenditoriale o professionale può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo in casi di gravi indizi di violazioni tributarie, per reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.**

Tali disposizioni, infatti, sono poste a tutela della ***"inviolabilità del domicilio"***, di cui all'art. 14 della Costituzione.

Ecco i fatti.

Nel corso di una verifica fiscale a carico di una società, **la G.d.F. rinveniva documentazione extracontabile presso locali destinati ad abitazione, concessi in comodato, ad un parente dell'amministratore.** Da qui il recupero, a carico della società, di base imponibile da parte dell'agenzia delle Entrate.

La società impugnava gli atti d'accertamento dinanzi alla C.T.P.; risultata soccombente in primo grado, ricorreva alla C.T.R. che accoglieva il ricorso dichiarando insussistente la pretesa tributaria **non essendo stata rinvenuta**, negli atti di causa, **la copia della nota con cui la G.d.F. aveva chiesto al Procuratore della Repubblica**

l'autorizzazione all'accesso presso l'abitazione privata per cui non era stato possibile verificare la sussistenza dei gravi indizi di cui all'art. 52 D.P.R. 633/72.

I Giudici di Piazza Cavour, investiti della vicenda dall'Agenzia delle Entrate, hanno confermato il *decisum* della C.T.R. ribadendo che presupposto imprescindibile affinché un accertamento sia valido è che l'accesso in locali diversi da quelli destinati all'esercizio delle attività commerciali sia autorizzato dalla Procura sulla base di gravi indizi di violazione tributaria richiesti dall'art.52 del decreto IVA.

Nel caso in cui l'autorizzazione non menzioni specificamente i suddetti gravi indizi essi devono essere contenuti nella richiesta di autorizzazione a cui il decreto del Procuratore si richiama per relationem.

Nel caso esaminato, dunque, gli Ermellini hanno statuito la **caducazione dell'atto finale impugnato** (*id*: l'avviso di accertamento) per **illegittimità dell'atto prodromico** (*id*: provvedimento autorizzativo della Procura).

IL MOBBING SI CONFIGURA NELLA CONDOTTA OSTILE DEL DATORE DI LAVORO - REITERATA NEL TEMPO - TESA ALLA EMARGINAZIONE DEL DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 87 DEL 10 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 87 del 10 gennaio 2012**, ha contribuito ad arricchire il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sulla **nozione di "mobbing"**, evidenziandone gli elementi costitutivi.

Nella vicenda in esame, **la Corte di Appello dell'Aquila**, nel confermare la sentenza di prime cure, aveva **rigettato la domanda** proposta da un lavoratore nei confronti della banca sua ex datrice di lavoro, avente ad oggetto la **reintegrazione nel posto di lavoro**, previo **annullamento delle dimissioni** rassegnate, ed il conseguente **risarcimento del danno** patito per mobbing e per dequalificazione subita.

Il lavoratore proponeva ricorso ritenendo che il G.L. non aveva adeguatamente valutato una serie di vicende inerenti il rapporto di lavoro che, invero, dimostravano la sussistenza degli estremi del *mobbing*.

In particolare, **si riferiva ad episodi occorsi posteriormente alla propria malattia** (*id*: infarto miocardico), che dimostravano il diverso atteggiamento datoriale nei propri confronti.

I reiterati comportamenti illegittimi **avrebbero** altresì **causato** al ricorrente **una sindrome ansioso-depressiva**, in conseguenza della quale, si era visto costretto a rassegnare le dimissioni.

Orbene, **la Suprema Corte**, nel ritenere infondati i motivi del ricorrente, **ha (ri)chiarito**, in via preliminare, che **per "mobbing" si intende** (*cfr.* Cassazione sentenza n° 3785 del 17 febbraio 2009) **"una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità"**.

Inoltre, avallando il *decisum* della Corte territoriale, i **Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che la vicenda lavorativa si era sviluppata nei limiti della normalità, secondo modalità congrue** rispetto alla natura delle prestazioni, alle obbligazioni reciproche ed agli interessi delle parti contrattuali.

La Suprema Corte ha rilevato, infine, anche **la infondatezza** delle argomentazioni, poste dal lavoratore, circa la tesi secondo cui le **dimissioni** sarebbero state **viziate da incapacità**.

Richiamando una recente sentenza (*id*: n° 17977 del 1 settembre 2011), **la Corte ha infatti ribadito che ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere la menomazione deve essere comunque tale da impedire la formazione di una volontà cosciente**, facendo così venire meno la capacità' di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere. (*cfr.* **Formare informando n° 45 del 2011**).

IL REATO DI OCCULTAMENTO DI SCRITTURE CONTABILI SUSSISTE ANCHE QUANDO LA CONTABILITA' E' RICOSTRUITA CON CONTROLLI INCROCIATI

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 2698 DEL 23 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione – Sezione penale -, **sentenza n° 2698 del 23 gennaio 2012**, ha stabilito che **il reato di occultamento delle scritture contabili**, ex art.10 D.Lgs. 74/2000, **ricorre anche quando la contabilità aziendale viene ricostruita con l'ausilio di controlli incrociati** estesi ad altri soggetti che hanno intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa.

Nel caso *de quo*, **un'azienda veniva sottoposta a controllo da parte della Guardia di Finanza** locale al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni **in materia di IVA e di imposte dirette**, nel periodo dal 1997 al 1999.

Nel corso dell'ispezione, era risultato che **l'azienda aveva intrattenuto rapporti commerciali con altre imprese**, dello stesso settore, **già sottoposte a controllo**.

La Guardia di Finanza, pertanto, procedeva d'ufficio ad un **controllo incrociato** della documentazione. Da tale raffronto **emergevano delle differenze nell'ammontare imponibile** di alcune operazioni, dovute **all'omessa annotazione nella contabilità** dell'impresa sottoposta a controllo di alcune fatture che risultavano invece regolarmente registrate nella contabilità delle società "incrociate".

La Corte d'appello di Caltanissetta, nel confermare la sentenza del Tribunale di primo grado, **sosteneva la legittimità della condanna inflitta all'imprenditore, ex art. 10 D.lgs. 74/2000**. I Giudici distrettuali, infatti, hanno ritenuto priva di pregio giuridico la difesa dell'**imprenditore che invocava la mancata violazione della norma incriminatrice** in quanto le **Fiamme Gialle erano comunque state in grado di ricostruire il volume d'affari ed i conseguenti redditi**.

Orbene, investita della questione, **la Corte di Cassazione**, nel dichiarare l'inammissibilità delle doglianze dell'imprenditore, **ha statuito che, conformemente al precedente indirizzo di cui alla sentenza n° 38656 del 14 luglio 2009, integra il delitto di distruzione od occultamento di scritture anche l'omessa tenuta della documentazione contabile, essendo sufficiente un'impossibilità relativa** ovvero una **semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi**, anche nel caso in cui tale ricostruzione possa avvenire mediante acquisizione *aliunde* di elementi utili.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.